

FEDERICA FURFARO

«IL PIÙ MINUTO, IL PIÙ COMPLETO ED IL PIÙ PRATICO
DI TUTTI I LIBRI GIURIDICI ITALIANI».

LA VERSIONE ITALIANA DEL COMMENTARIO ALLE
PANDETTE DI CHRISTIAN FRIEDRICH VON GLÜCK

Se il ritemprarsi agli studi romanistici non ha ancora prodotto i meravigliosi effetti, dei quali è capace, ciò è dovuto ad un fatto, cui bisogna porre sollecito rimedio, cioè alle difficoltà, che giudici ed avvocati incontrano nel valersi degli studi sul giure romano, i quali per essere sparsi in numerose monografie, scritte quasi tutte in lingua tedesca, non possono essere sempre consultati. In Germania provvide a questo bisogno l'opera grandiosa e celebrata di Cristiano Federico Glück, *Commentario alle Pandette*¹.

Così Filippo Serafini e Pietro Cogliolo argomentavano nel 1888 la poderosa opera di traduzione e annotazione del Commentario delle Pandette di Christian Friedrich von Glück, nella *Prefazione* al primo libro della relativa versione italiana.

Soprattutto intorno agli anni Ottanta del XIX secolo, nell'ambito del passaggio nella cultura giuridica italiana dalla metodologia e dall'insegnamento di tipo «esegetico» d'ispirazione francese a quelli di tipo sistematico e scientifico di derivazione tedesca, era andata intensificandosi l'attività di traduzione ed annotazione delle opere pandettistiche.

Oltre alla progressiva apertura alle opere di provenienza tedesca, la svolta principale consistette pure nello scopo attribuito alle traduzioni, fatta notare dallo stesso Serafini, e successivamente ricordata anche dall'allievo Biagio Brugi, oltre che da Vittorio Scialoja, Alfredo Rocco e Francesco Ferrara. A detta del maestro, si era passati infatti dalla fase della traduzione del periodo preunitario, in cui la mera assimilazione delle dottrine straniere, seppur laboriosa, non aveva saputo ancora ispirare un profondo cambiamento d'indirizzo nella pratica forense e nell'insegnamento

¹ F. SERAFINI, P. COGLIOLO, *Prefazione* a F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück, Tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia, Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo, Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini, Professore nell'Università di Messina, Milano 1888.*

universitario, a quella della più compiuta recezione. Soltanto quest'ultima avrebbe condotto finalmente alla vera maturità scientifica, dunque ad un periodo di produzione autonoma².

Già dall'unificazione politica, seguita nel 1865 dalla codificazione unitaria di diritto civile, aveva iniziato infatti a porsi un duplice problema. Esso consisteva nella necessità di elaborare non solo adeguati strumenti d'interpretazione destinati al primo codice civile italiano, ma anche una casistica di soluzioni destinate alla pratica, non essendosi ancora sviluppata nei primi decenni di applicazione del testo codicistico una varietà di fattispecie pari al *Code civil*, ormai sperimentato da più di mezzo secolo. Il genere delle traduzioni di opere straniere venne dunque ulteriormente incentivato quale impulso all'evoluzione della cultura giuridica italiana. Esse erano infatti destinate ad un duplice obiettivo di ausilio all'interprete italiano sia dal versante teorico, laddove la letteratura solo in rari casi si dimostrava in grado di raggiungere elevati

² Vedi F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare. Prolusione letta il 25 novembre 1871 da Filippo Serafini Prof. ord. di diritto romano nella Regia Università di Pisa*, Roma 1871, poi in Id., *Opere minori*, raccolte e curate da Enrico Serafini, I, Modena 1901, pp. 201 ss; F.C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Professore di Diritto Romano nella R. Università di Roma, Volume Primo*, Torino 1886, *Prefazione generale del traduttore*, XXVII-XVIII; B. BRUGI, *Giurisprudenza e codici*, in *Cinquant'anni di Storia Italiana*, vol. II, Milano 1911, p. 31; A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in «Rivista di diritto commerciale», I, (1911), pp. 291-297; F. FERRARA, *Diritto civile*, in *Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939)*, vol. VI, Roma 1939, p. 329. La storiografia recente si è espressa a riguardo in termini decisamente più disincantati: l'eccessiva linearità delle ricostruzioni otto-novecentesche non sarebbe stata infatti esente dall'intento strumentale di perorare la causa del metodo sistematico quale migliore possibile per la scienza contemporanea. Cfr. D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato. Dal Codice napoleonico al Codice civile italiano del 1942*, Milano 1970, pp. 245-257; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia, Repertorio delle opere tradotte nel sec. XIX. I Tendenze e centri dell'attività scientifica*, Napoli 1987, pp. 30-31; A. MAZZACANE, *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento*, in *Università e professioni giuridiche nell'Europa dell'Italia liberale*, a cura di A. Mazzacane e C. Vano, Napoli 1994, pp. 88-89. Sul tema della portata decisiva riconosciuta alla diffusione delle opere e delle dottrine tedesche in Italia nel corso dell'Ottocento per lo sviluppo delle scienze giuridiche e sociali e del loro metodo, vedi D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, cit., pp. 225-257; A. MAZZACANE, *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, Napoli 1987, pp. 12-15. Per il particolare punto di vista delle enciclopedie giuridiche, vedi A. MAZZACANE, *Nota introduttiva*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, a cura di A. Mazzacane e P. Schiera, Bologna 1990 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 29), pp. 7-8.

gradi di accuratezza scientifica, sia soprattutto dal versante pratico, ampliando i casi e le soluzioni per gli avvocati³.

Non bisogna peraltro pensare che la diffusione del nuovo modello tedesco avesse determinato l'estinzione delle suggestioni francesi diffuse fin dall'avvento del *Code Napoléon*. A conferma dello sviluppo parallelo dei due indirizzi parla infatti il raffronto tra i titoli delle opere tradotte dal francese e dal tedesco nel periodo compreso tra 1830 e 1865, in cui si concentra il nucleo più rilevante delle traduzioni, senza dimenticare poi, quale dimostrazione decisiva, la considerazione della natura compromissoria tra i due diversi modelli stranieri del Codice civile italiano del 1942⁴.

Prendendo le mosse da tale contesto, il recupero di un'opera verosimilmente obsoleta come quella del Glück, ultimo rappresentante dello stile ormai superato dell'*usus modernus pandectarum*, potrebbe apparire di non semplice ed immediata comprensione. Invero, in base all'inizio di una ricerca sulla recezione della Pandettistica in Italia, condotta partendo proprio dalla versione italiana del Commentario di Glück, quest'ultima risulterebbe costituire parte integrante di un progetto intrapreso congiuntamente dai maggiori romanisti-civilisti del tempo, volto ad adattare la scienza pandettistica tedesca alla peculiarità del contesto italiano. Essendo quest'ultimo caratterizzato da un'impronta empiristica di chiara derivazione francese, essi si prefiggevano, attraverso un'operazione al contempo scientifica e di cultura giuridica, di trasformare la Pandettistica da «astrazione pura» a «strumento di lavoro» per la pratica.

L'autore del Commentario preso in esame dai giuristi italiani era nato ad Halle nel 1755, città dove aveva compiuto gli studi giuridici e conseguito il dottorato. Dopo aver esercitato per sette anni la privata docenza nella città natale, a partire dal 1784 e pressoché per il resto

³ Vedi G. ALPA, *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 151. Cfr. F. RANIERI, *Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, III, Firenze 1977, pp. 1487-1504; A. MAZZACANE, *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., p. 25; P. BENEDEUCE, «Traduttore-traditore». *Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechtswissenschaft und praxis*, in *Französische Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1994, pp. 205-251; R. BONINI, *Il diritto privato dal nuovo secolo alla prima guerra mondiale. Linee di storia giuridica italiana ed europea*, Bologna 1996, pp. 32-33; L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini» XXXIX (2010), pp. 174-175.

⁴ Vedi G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 143.

della sua vita, rifiutando svariate chiamate da parte dei più prestigiosi atenei germanici, Glück aveva insegnato all'Università di Erlangen, dov'era morto nel 1831. Qui il giovane Puchta, suo acceso estimatore, aveva avuto modo di seguire dal 1816 al 1820 i suoi corsi di Istituzioni e Pandette (oltre ai quali Glück aveva tenuto pure lezioni di diritto canonico, penale, cambiario e di storia del diritto germanico). Nel 1820 era stato nominato Consigliere Aulico Segreto da re Maximilian I di Baviera, e nel 1827 era stato decorato da re Ludwig I con la croce di cavaliere dell'ordine al merito civile della corona bavarese⁵.

Il primo volume del Commentario, opera monumentale alla quale lo stesso Bernhard Windscheid si era riferito nei termini di «conclusione della trattazione scientifica del diritto romano prima della Scuola storica», aveva visto la luce nel lontano 1790, ancora in piena temperie illuminista e perciò ben prima dello sviluppo della Pandettistica⁶. Rispetto ai predecessori del XVI e XVII secolo, Glück non credeva più in un «diritto divino universale e positivo», quanto piuttosto in un diritto positivo «vicino al diritto naturale»⁷. A tal proposito, Franz Wieacker

⁵ Vedi G.V. ENGELHARDT, *Gedächtnispredigt auf den weiland hochwohlgeborenen und hochgelehrten Herrn Dr. Christian Friedrich von Glück*, Erlangen 1831, pp. 1 ss.; *Nekrolog des königlichen bayerischen geheimen Hofrats und Professors, Ritters Dr. von Glück*, 1831, pp. 1-13; *Zur Charakteristik des vormaligen berühmten Rechtsgelehrten auf der Universität zu Erlangen, D. Christian Friedrich v. Glück, königl. Bayerischen Geheimen Hofrats und Ritters des Civilverdienstordens der Bayerischen Krone*, Leipzig 1832, pp. 4-37; R. STINTZING, voce *Glück*, C. F. v. in *Allgemeine Deutsche Biographie* (d'ora in poi ADB), *Neunter Band*, 9, Leipzig 1879, pp. 253-256; E. LANDSBERG, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Erster Halbband, Text und Noten, Fortsetzung zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, erste und zweite Abteilung*, von R. Stintzing, München und Leipzig 1898, pp. 444-447; H. LIERMANN, *Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1943*, in *Deutschlands Erneuerung* 27, Frankfurt am Main 1943, pp. 201 ss.; H. FROMMER, *Die Erlanger Juristenfakultät und das Kirchenrecht 1743-1810*, München 1974, pp. 58 ss.; H.D. SPENGLER, *Glück, Christian Friedrich von*, in *Erlanger Stadtdlexikon*, Nürnberg 2002, pp. 316 ss.; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» (d'ora in poi ZRG), Rom. Abteil., 123 Band, (2006), pp. 330-343.

⁶ Dei tre volumi iniziali dell'opera, editi per la prima volta ad Erlangen rispettivamente nel 1790, 1791, 1792 (terzo volume, parte prima) e nel 1793 (terzo volume, parte seconda), esiste anche una seconda edizione riveduta ed ampliata. Quest'ultima annovera dunque il primo volume, riedito nel 1797, il secondo, pubblicato nel 1800, e le due parti di cui si compone il terzo volume, riedite rispettivamente nel 1806 e nel 1807 (rimane immutato il luogo di edizione). Vedi *Nekrolog des königlichen bayerischen geheimen Hofrats und Professors, Ritters Dr. von Glück*, cit., pp. 15-16.

⁷ Riportando testualmente le parole di Windscheid: «..Abschluss der wissenschaftlichen Behandlung des römischen Rechts vor der historischen Schule..». Vedi B. WINDSCHEID,

inserisce Glück nella corrente «antiquaria» della romanistica tedesca che funse da punto di raccordo tra la Giurisprudenza elegante dell'Europa occidentale e la Scuola storica tedesca, alla quale preparò il terreno, finendo però per venir messa in ombra dalla statura dei grandi personaggi che si affermarono successivamente al suo interno⁸.

Come si evince dal titolo completo del Commentario in lingua originale (*Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer*), esso era stato composto prendendo a modello l'opera di Johann August Hellfeld (1717-1782), nella tradizione della giurisprudenza elegante, considerando dettagliatamente l'intera dottrina del XVIII secolo, e tenendo conto contemporaneamente della quotidiana prassi forense. Nella seconda edizione del Commentario, destinata ai pratici, Glück aveva dedicato pure particolare attenzione all'*Allgemeines Landrecht* prussiano, realizzando quella combinazione di teoria e prassi che costituiva la completa sintesi dell'*usus modernus pandectarum*⁹.

L'opera non venne mai completata: al nucleo originario, cui l'autore si era dedicato per quarant'anni, lavorando addirittura fino a poche ore prima di morire al trentacinquesimo tomo (laddove originariamente ne aveva pianificati soltanto sei), si erano via via aggiunte nei decenni seguenti le continuazioni di numerosi altri giuristi tedeschi. Tra quest'ultimi si possono annoverare Mühlenbruch, Fein, Arndts (che aveva ripreso il lavoro dopo una sospensione della pubblicazione protrattasi dal 1853 al 1867), Leist, Burckhardt, Salkowski, Czychlarz, Ubbelohde; l'opera si attestò infine nel 1896 al sessantatreesimo volume¹⁰. Tali conti-

Lehrbuch des Pandektenrechts. IX Auflage, unter vergleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp, Band I, Neudruck der Ausgabe Frankfurt am Main 1906, Aalen 1963, Einleitung, IV Literatur, §11, p. 63. Cfr. A. HIRATA, Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831), cit., p. 336.

⁸ Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania, (Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung, 2., neubearbeitete Auflage, Göttingen 1967)*, tomo I, traduzione italiana di U. Santarelli, Milano 1980, p. 335. Cfr. A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, in «Enciclopedia del diritto», XXXI, (1981), pp. 592-595.

⁹ Vedi A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 333, nt. 33, e pp. 335-336.

¹⁰ Alcune edizioni dei volumi iniziali riportano la diversa intitolazione *Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer*.

nuazioni tuttavia possono essere considerate in generale quali opere distinte, ormai non più appartenenti all'epoca di Glück: infatti, già a partire da Mühlenbruch, studioso fortemente influenzato dalla Scuola storica, il Commentario andò allineandosi ad un indirizzo scientifico completamente diverso.

In particolare, costituiva espressione della nuova corrente pandettistica il *Lehrbuch der Pandekten* di Karl Ludwig Arndts. Pubblicato per la prima volta a Monaco nel 1852 e fatto oggetto negli anni seguenti di sempre nuove edizioni in Germania, nonché di una recensione italiana curata da Vittorio Scialoja, esso fu tradotto ed annotato dallo stesso Filippo Serafini (che era stato peraltro allievo di Arndts)¹¹. Rispetto alla prima edizione della versione italiana, pubblicata nel 1872, per la quale Serafini si era avvalso soltanto della collaborazione del giovane discepolo Vito Perugia, è sicuramente significativo il cambiamento riscontrabile nella quarta edizione del 1882. Essa era stata infatti concepita non più esclusivamente come «libro destinato agli studiosi», bensì pure come ausilio alla pratica: le note di commento apposte alla traduzione erano state perciò arricchite con citazioni della giurisprudenza italiana, confrontate ai risultati della dottrina. La crescita della mole di lavoro e l'ampliamento delle prospettive spinsero Serafini a coinvolgere nel lavoro di traduzione ed annotazione una nutrita schiera di giuristi, del calibro di Scialoja, Fadda, Chironi, Cogliolo, Brugi, Landucci, Pampaloni, Ruggieri, a tacere di molti altri. Iniziava dunque a profilarsi quel genere di «lavoro corale» sulle opere tedesche, poi destinato ad essere sviluppato al massimo nei confronti del Commentario di Glück¹².

Lo stesso impiego del termine «Versuch», traducibile come «tentativo», «prova», lascia ben intendere come lo stesso autore si fosse reso conto della complessità del progetto che andava ad intraprendere. Vedi *Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer, 1. Theil*, verlegt bey Johann Jacob Palm, Erlangen 1790.

¹¹ Sulla figura e le opere di Arndts vedi E. LANDSBERG, voce *Arndts, K. L.*, in *ADB, Sechszundvierzigster Band*, 46, Leipzig 1902, pp. 41-45; E. LANDSBERG, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Zweiter Halbband, Text, Fortsetzung zu der Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, erste und zweite Abteilung, von R. Stintzing*, München und Berlin 1910, pp. 493-495; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, cit., tomo II, traduzione italiana di S. A. Fusco, Milano 1980, p. 144. Per la recensione scialojana vedi L. TROMPEO; *Vittorio Scialoja. Notizie bio-bibliografiche*, Roma 1939, p. 25.

¹² Vedi F. SERAFINI, *Trattato delle Pandette del Cav. Lodovico Arndts, Professore di diritto romano dell'università di Vienna, Prima versione italiana sulla settima edizione tedesca arricchita*

Sia la maturazione del progetto di una continuazione di quest'ultimo dopo la morte di Glück, sia il largo e duraturo influsso che l'opera seppe esercitare sulla scienza civilistica e sulla pratica fino al XIX secolo, sopravvivendo per svariati decenni successivi alla grande svolta della Scuola storica, dimostrerebbero come fosse allora avvertita l'esigenza di un lavoro di compendio della precedente letteratura giuridica europea di diritto comune e antiquaria (soprattutto quella dei giuristi «eleganti» francesi ed olandesi) e di quella tedesca del Settecento¹³. Non a caso, la storiografia ha spesso accomunato il Commentario di Glück alla *Glossa ordinaria* di Accursio ed al *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid (che pure veniva tradotto e copiosamente annotato in quegli anni da Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa) per il loro particolare significato storico: tutte e tre incarnerebbero infatti il simbolo della fine di un'epoca scientifica, il completo riepilogo di una scuola giuridica¹⁴.

In particolare, la traduzione del Windscheid, al cui nutrito apparato di note lo stesso Filippo Vassalli riconobbe influenza decisiva sulla dottrina e la giurisprudenza italiana dei primi trent'anni del Novecento, venne pubblicata a dispense tra il 1886 ed il 1902. Essa andava a collocarsi ad un punto di svolta tra due momenti fondamentali: le note furono dunque in grado di rappresentare allo stesso tempo il coronamento della pregressa fase di sviluppo degli studi romanistici e le robuste basi iniziali del nuovo periodo di studio scientifico del diritto civile italiano¹⁵.

ta di copiose note, appendici e confronti, di Filippo Serafini, Professore di Pandette nella R. Università di Roma, Direttore dell'Archivio Giuridico, Bologna 1872; K. L. ARNDTS – F. SERAFINI, Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini, Professore di Pandette nell'Università di Pisa, Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense, Bologna 1882.

¹³ Vedi F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, cit., tomo I, cit., p. 336; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., nt. 3, p. 592; M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II *Repertorio*, Napoli 1986, pp. 489-490; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 333-334.

¹⁴ Vedi in proposito F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, cit., tomo II, cit., p. 146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., p. 607; G. SCHIEMANN, *Rechtswissenschaft und Antike*, in *250 Jahre Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Festschrift*, hg. von Henning Kössler (Erlanger Forschungen), Erlangen 1993, p. 295; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 335.

¹⁵ Vedi B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori, fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli avvocati Prof. Carlo Fadda*

L'opera di Glück seguiva ancora l'ordine dei titoli delle Pandette, commentando il Digesto libro per libro mediante l'esposizione dei principi di diritto romano, aggiornati ed adeguati alla situazione degli Stati tedeschi. Infatti, nelle sue lezioni di Pandette dedicate alla Parte Generale, lo stesso Windscheid porta proprio Glück ad esempio del cosiddetto «ordine legale» di rappresentazione delle Pandette¹⁶. Alessandro Hirata fa però notare come i tomi dal primo al quarantanovesimo numero seguano una numerazione propria ed indipendente rispetto a quella dei libri del Digesto, a differenza della versione italiana che rispecchia perfettamente quest'ultima. Il contenuto dei tomi italiani non equivale dunque a quello dei volumi tedeschi di numerazione corrispondente: a titolo esemplificativo la disciplina delle convenzioni, contenuta nel Digesto al Libro II, Titolo XIV, *De pactis*, nella versione tedesca si ritrova nel quarto volume, mentre in quella italiana nel secondo. Tale peculiarità

dell'Università di Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova, Arricchita dai traduttori di note e riferimenti al Diritto Italiano vigente, Torino 1902-1904; A. ASCOLI, *Necrologio. Paolo Emilio Bensa*. in «Rivista di diritto civile», (1928), p. 69; F. VASSALLI, *Paolo Emilio Bensa* in *Studi giuridici* II, Milano 1960, p. 383. Cfr., anche per ragguagli bio-bibliografici su Fadda e Bensa: M. ROTONDI, *Paolo Emilio Bensa (1858-1928). Necrologio*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», a. VIII, (1928), pp. 546-548; P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa detta nel Palazzo Ducale di Genova il 10 gennaio 1929 dal Prof. Pietro Cogliolo, Presidente della Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati di Genova*, Genova 1929; A. AGNELLI, voce *Bensa Paolo Emilio*, in «Nuovissimo Digesto Italiano» (d'ora in poi *NDI*), vol. II, 1958, p. 373; F. P. GABRIELI, voce *Fadda Carlo* in *NDI*, vol. VI, 1960, p. 1120; P. CRAVERI, voce *Bensa Paolo Emilio* in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi *DBI*), vol. VIII, Roma 1966, pp. 576-578; V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, in *Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda (Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955)*, Milano 1968, pp. 3-21; AA. VV., *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Milano 1969; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, in *DBI*, vol. XLIV, 1994, pp. 128-132; S. TORRE, voce *Fadda, Carlo (1853-1931)*, in *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Herausgegeben von Michael Stolleis, München 1995, pp. 196-197; V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, in A.A. V.V., *Storia letteraria d'Italia, Nuova edizione a cura di A. Balduino, L'Ottocento*, Tomo 3, Cap. XX, *Ideologie del secondo Ottocento*, Milano-Padova 1997, pp. 1655-1656; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., pp. 150-152, 154, 204, 231, 254, 261; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, in AA. VV., *I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana, Atti del convegno di Ferrara 26-28 settembre 1996*, Padova 2002, p. 86.

¹⁶ «...der sog. [sogenannte] Legalordnung», come riportato testualmente da Windscheid in un manoscritto delle proprie lezioni di Pandette, facente parte del «Nachlass Windscheid» conservato nella *Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen*, il cui contenuto è stato identificato, in maniera a tratti ancora provvisoria, dal prof. Christian Wollschläger tra il 1977 ed il 1979. Vedi *Nachlaß Bernhard Windscheid (1817-1892), 39 Mappen in 3 Kästen, Vorlesungsmanuskripte und Teile des Manuskripts seines Lehrbuchs des Pandektenrechts*, Windsch. 1, Allgemeiner Teil, § 4, p. 19.

viene espressamente sottolineata da Alessandro Hirata a sostegno della sua interpretazione, la quale attribuirebbe alla traduzione italiana una risonanza ancora maggiore rispetto all'opera originale. In ogni caso, tale differenza potrebbe rappresentare un primo indice dell'autonomia e dell'originalità della versione italiana¹⁷.

In generale tutte le opere di Glück vennero fortemente criticate dalla scienza giuridica tedesca ottocentesca: soprattutto a seguito dei giudizi di Hugo, Savigny ed Heise (autori quest'ultimi di accese recensioni al Glück, di cui discussero nella loro reciproca corrispondenza), i giuristi di nuova formazione non poterono che ripudiare la vecchia scuola, adottando via via sempre più quale nuovo ordine per il diritto privato il *Pandektensystem*¹⁸. Non a caso, Paolo Cappellini considera come il metodo applicato da Glück, «unica testimonianza di prosecuzione» nella prima metà dell'Ottocento della tradizione dell'*usus modernus pandectarum* (formula cui si avvicinebbe a detta dello studioso quella di «diritto romano attuale») potesse sembrare già allora completamente superato al giurista «storico»¹⁹.

In particolare si rimproverava a Glück la mancanza di originalità e di sintesi: avendo trattato in egual misura l'essenziale ed il superfluo, il suo Commentario finiva per costituire una monumentale e completa raccolta di letteratura, priva però di ulteriori sviluppi critici²⁰. Heise in

¹⁷ Vedi A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., nt. 31, p. 335. Cfr. C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandekten nach Hellfeld: ein Commentar für meine Zuhörer, Vierten Theils erste Abtheilung*, verlegt bey Johann Jacob Palm, Erlangen 1796, p. 43; F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro II, Tradotto ed annotato da G. De Marinis con note aggiunte dei Professori C. Ferrini e F. Serafini*, Milano 1888, p. 519.

¹⁸ Vedi G.A. HEISE, *Rez. Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge nach den Grundsätzen des ältern und neueren Römischen Rechts: als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten, von Dr. Christian Friedrich Glück, 1803*. in «Göttinger Gelehrte Anzeigen», 112. Stück, gedrückt bei Heinrich Dieterich, (1804), pp. 1105-1116; F.K. VON SAVIGNY, *Rez. Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge nach den Grundsätzen des ältern und neueren Römischen Rechts: als Beytrag zur Erläuterung der Pandekten / von Christian Friedrich Glück. - Erlangen: Palm, 1803*, in «Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung» 185, (1804), pp. 225-228; O. LENEL, III, *Briefe Savignys an Georg Arnold Heise*, in ZRG, Rom. Abteil., 36, (1915), p. 105. Cfr. A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 337-342.

¹⁹ Vedi P. CAPPELLINI, *Systema iuris, I, Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette*, Milano 1984, pp. 98-100.

²⁰ Vedi A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 343.

particolare lamentava la sostanziale inutilità dell'opera per il lettore di qualsivoglia livello, risultando per la sua prolissità allo stesso tempo troppo pesante per il principiante ed oltremodo tedioso per l'esperto²¹. Contro la «pedanteria scolastica» di Glück (caratteristica che lo accomunava all'Eineccio) si era schierato lo stesso Hugo: criticandone la carenza di abilità filologica nel descrivere le fonti romane, nonché l'incapacità di collocarle storicamente, egli aveva fondato proprio sopra tale opposizione l'inaugurazione del nuovo indirizzo storicistico²².

Al tempo della sua traduzione in lingua italiana, il Commentario del Glück era dunque già obsoleto in Germania, essendo ormai superato dai lavori di Savigny e soprattutto di Windscheid: significativamente, Guido Alpa si riferisce alla scelta dell'opera da tradurre da parte di Serafini e Cogliolo in termini di «riesumazione», piuttosto che di «risveglio» del diritto romano, di cui parlano invece i due direttori²³.

Al di là delle copiose critiche riservate all'opera di Glück dalla scienza giuridica del tempo, ciò che pare importasse maggiormente agli studiosi italiani che si apprestavano a tradurla era, più che la qualità del lavoro, la sua funzionalità a quel «progetto intellettuale di ampio respiro» di cui ha parlato Paolo Grossi nel riferirsi al «pieno recupero culturale del modello tedesco» inaugurato da Filippo Serafini negli anni Ottanta. Esso consisteva anche nello stimolare ed allevare all'attenzione verso «le cose di Germania» un numero sempre più nutrito di discepoli: significativamente la traduzione del Glück fu concepita come un «lavoro corale» teso a coinvolgere le maggiori autorità italiane in campo romanistico e civilistico²⁴.

²¹ G. A. HEISE, *Rez.*, cit., pp. 1110-1111.

²² Vedi G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 156.

²³ *Ibid.*, p. 171.

²⁴ Grossi in particolare ha ravvisato in tale programma di divulgazione del modello tedesco una vera e propria «strategia d'attacco» sferrata dai romanisti italiani (e soprattutto da Filippo Serafini con la sua «strategia attualizzante») nel momento post-codificatorio, che avrebbe potuto comportare «la mesta sepoltura del diritto romano come disciplina vigente». Vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 40-42. Oltre al collegamento tra recupero del modello tedesco e rinascita del diritto romano, sempre Grossi sottolinea pure il «nesso inscindibile» tra quest'ultimo e il Risorgimento nazionale. Al forte peso esercitato dagli studi romanistici nei piani di studio delle facoltà corrispondeva infatti non soltanto «una produzione scientifica ragguardevole», ma soprattutto il «*munus* di un'unità civile da proteggere», in qualità di «momento di mediazione degli inevitabili turbamenti conseguiti al crollo delle precedenti compagini politiche»: vedi V.

Filippo Serafini, principale fautore della rinascita degli studi di diritto romano in Italia durante la seconda metà dell'Ottocento, era nato nel 1831 a Preore, in Trentino. Compiuti gli studi giuridici nelle università di Vienna, Innsbruck, Berlino e Heidelberg, aveva frequentato per ulteriori due anni le principali università della Germania e quella di Siena. Nel 1857 gli era stata offerta la cattedra di Diritto Romano a Pavia su proposta di Arndts, Vangerow, Keller, Rudorff e Mittermeier, che erano stati suoi maestri. In seguito aveva insegnato anche a Bologna (dal 1868 al 1871), a Roma (dal 1871 al 1873) ed infine a Pisa, dov'era rimasto fino alla sua morte, avvenuta nel 1897. Nel 1869 aveva assunto la proprietà e la direzione dell'«Archivio giuridico», rivista ad ampio spettro, «né esclusivamente pratico né esclusivamente teorico», «palestra ospitalissima per esercizi romanistici», fondata da Pietro Ellero a Bologna soltanto un anno prima. Inoltre, nel 1881 era stato membro della commissione convocata a Berna per la redazione del Codice Federale Svizzero delle Obbligazioni, l'anno seguente aveva preso parte alla commissione di coordinazione del Codice di Commercio italiano e nel 1889 a quella preposta alla compilazione della Legge Federale Svizzera sull'esecuzione e sul fallimento, entrata in vigore nel 1892, ricevendo lo stesso anno pure la nomina a senatore del Regno²⁵.

Fu dunque principalmente a seguito del lavoro di Serafini, considerato da Lando Landucci «anello di congiunzione» tra la letteratura tedesca e quella italiana, che la conoscenza del metodo scientifico e sistematico e delle opere della Scuola storica iniziarono a diffondersi copiosamente in

STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., p. 1655. Cfr. F. SERAFINI, *Per la inaugurazione del terzo anno del Seminario storico - giuridico di Pisa*, in «Archivio Giuridico» (d'ora in poi AG), XXI, (1878), p. 480; *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, in AG, LVIII, (1897), pp. 514-516.

²⁵ Vedi *Filippo Serafini – Necrologia*, in AG, LVIII, (1897), pp. 507-510; *Nella morte di Filippo Serafini. Commemorazione fatta al Senato del Regno nella tornata del 25 maggio 1897*, cit., pp. 514-520; V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., p. 1655; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 82. Un *Elenco delle pubblicazioni di Filippo Serafini* si ritrova in AG, LVIII, (1897), pp. 522-526. A detta di Landucci, «senza la sua azione, la nuova fase degli studi romanistici non si sarebbe avuta»: vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, Modena 1931, p. 4. Più in generale, la figura di Serafini assume rilievo emblematico per la storia dell'università italiana, essendo egli il primo Rettore dell'Università La Sapienza di Roma (oltre che primo Preside di facoltà e primo romanista) ad esser stato nominato dopo l'unità d'Italia, una volta scaduto il mandato di Ilario Alibrandi, ultimo Rettore de La Sapienza dello Stato pontificio: vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 11.

Italia, stimolando il rinnovamento degli studi romanistici sulla scia del perfezionamento avvenuto in Germania²⁶. Lo stesso Rudolf von Jehring, con cui Serafini intratteneva abituali scambi epistolari, aveva rilevato come lo studioso trentino si ponesse già da parecchi anni quale «intermediario fra la Giurisprudenza italiana e la forestiera», «più d'ogni altro adatto a far sentire ai suoi connazionali la voce degli stranieri», «uno dei più potenti e dei più instancabili rappresentanti» della scienza del diritto estera in Italia²⁷.

Nella sua prolusione romana del 1871, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, Serafini riallacciava l'orgoglio per la rinascita dello Stato nazionale alla visuale patriottica del culto per la scienza romanistica, che nel nostro paese era nata ed aveva raggiunto il suo apice²⁸. Significativamente, Carlo Fadda avrebbe pronunciato un discorso del tutto analogo nella propria prolusione maceratese del 1881, *L'equità e il metodo nel concetto de' giureconsulti romani*, enunciando il programma della Pandettistica cui si sarebbe attenuto per una vita intera: mettere in luce l'attualità degli insegnamenti romanistici mediante l'equilibrata conciliazione di dimensioni giuridiche apparentemente antitetiche, cioè la ricostruzione storica e l'analisi del diritto positivo moderno²⁹.

²⁶ Vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 4.

²⁷ Vedi Rudolf von Jehring, *Beiträge und Zeugnisse aus Anlaß der einhundertsten Wiederkehr seines Todestages am 17.9.1992*, herausgegeben von Okko Behrends, 2., erweiterte Auflage mit Zeugnissen aus Italien, Göttingen 1992, Lettera n. 19, *Rudolf von Jehring a Filippo Serafini*, Vienna, settembre 1872, p. 136. Cfr. G. CIANFEROTTI, *Emanuele Gianturco giurista pratico*, e P. BENEDEUCE, *Il «giusto» metodo di Emanuele Gianturco. Manuali e generi letterari alle origini della «scienza italiana»*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., rispettivamente pp. 155-156 e 300-301; G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i nuovi giuristi universitari e lo stato liberale*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 4, (1989), p. 996.

²⁸ F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, cit.

²⁹ Vedi M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., I. *Tendenze e centri dell'attività scientifica*, cit., pp. 8-10; P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 129. I discorsi inaugurali pronunciati nelle Università italiane, con indicazione del relatore e del tema prescelto, per il periodo compreso tra l'a. a. 1876-1877 e l'a. a. 1889-1890, sono riportati nel periodico «La Riforma universitaria», I, 1890, n. 12, p. 93. In merito al particolare significato assunto da prolusioni e prelezioni negli anni Ottanta, vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 21-22; R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano 2008, p. 166. In particolare nella prolusione *Del diritto positivo e dell'equità* letta da Scialoja a Camerino nel 1880, e in quella palermitana del 1889

Traducendo le opere dei pandettisti tedeschi, dei quali il maestro auspicava una migliore e più approfondita conoscenza per l'Italia, la scuola di Serafini non avrebbe dunque fatto altro che perorare la causa romanistica, diffondendo «l'esempio vivente di un diritto romano vegeto e vitale, trasformato e deformato nel contatto con le nuove esigenze ma pur sempre sviluppo della comune piattaforma normativa, tecnica, culturale offerta dalle remote Pandette giustiniane»³⁰.

La «riesumazione» del Commentario di Glück, riveduto e corretto dai compilatori italiani, ben si prestava al disegno di propagazione delle opere tedesche in Italia inaugurato da Serafini: peraltro, molte tra le maggiori autorità romanistico-civilistiche italiane coinvolte nell'opera si erano formate precedentemente nell'alveo degli insegnamenti della Pandettistica tedesca³¹. Infatti, data la sua mole, l'opera di Glück non

su *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* di Orlando, Cianferotti individua «i due momenti consapevolmente costitutivi» del «programma di predominio» della scienza giuridica universitaria sulla pratica tra le fonti del diritto, «da attuare con l'adozione del paradigma pandettistico», che secondo l'autore si realizzò effettivamente almeno fino all'emanazione dei codici del 1942. Vedi: G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., pp. 995-998 e 1020. Cfr. M. FIORAVANTI, *Vittorio Emanuele Orlando: il giurista (discorso tenuto il 4 dicembre 2002 presso il Senato della Repubblica in occasione del cinquantenario della morte)*, in *Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista*, Soveria Mannelli 2003, pp. 18-19; L. LACCHÈ, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, cit., pp. 176-179.

³⁰ Vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., p. 41; ID., *La cultura del civilista italiano: un profilo storico*, Milano 2002, p. 19. Cfr. R. BONINI, *Appunti di storia delle codificazioni moderne e contemporanee*, Bologna 1990, p. 146. A riprova che dietro alle *laudationes* del diritto romano si nascondesse un disegno più corposo di una semplice difesa da parte dei romanisti del proprio oggetto di studio, minacciato dal processo di codificazione, Antonio Mantello ha sottolineato il coinvolgimento nella «battaglia per il diritto romano» anche di altri settori giuridici, tra cui in particolare la civilistica. Vedi A. MANTELLO, «*Il più perfetto codice civile moderno*», a proposito di BGB, diritto romano e questione sociale in Italia, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», vol. XCIV, Parte I, (1996), pp. 1095-1105. Cfr. F. BUONAMICI, *Di quello che debbono fare i romanisti nella moderna dottrina giuridica ossia di un programma dell'insegnamento di diritto romano nelle scuole italiane moderne*, in AG, LII, (1894), pp. 415-468.

³¹ Riguardo agli studi di perfezionamento intrapresi in Germania presso i più rinomati docenti universitari da numerosi giovani studiosi italiani, specie a partire dagli anni Settanta ed Ottanta del secolo, vedi: G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando*, cit., p. 1000; A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa, Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 575-576; F. CICCAGLIONE, *La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica italiana* (Prolusione al corso di storia del diritto italiano, tenuta nell'Aula magna della R. Università di Catania, il 14 dicembre 1918) in *Federico Ciccaglione, Tra Scuola storica e Storicismo. Tre saggi [Il diritto degli antichi popoli d'Italia (1884). - I giuristi napoletani e siciliani dal secolo XII al XVIII ed il preteso contributo del diritto germanico alle loro produzio-*

poteva necessariamente essere affrontata da un solo studioso: Serafini concepì pertanto l'attività di traduzione ed annotazione in italiano come un lavoro collettivo, di cui assunse la direzione assieme a Pietro Cogliolo (già suo collaboratore per la quarta edizione della traduzione delle *Pandette* di Arndts). L'opera vide coinvolti i più eminenti esponenti della romanistica italiana del tempo, quali *in primis* Contardo Ferrini, Pietro Bonfante, Salvatore Di Marzo, Giovanni Baviera, Biagio Brugi, Giovanni Pacchioni, Silvio Perozzi, Lando Landucci. Oltre a costoro, sono da annoverare tra i traduttori pure: Alfredo Ascoli, Antonio Longo, Antonio Castellari, Carlo Manenti, Cesare Bertolini, Luigi Busatti, Teresio Trincheri, Carlo Longo, Tito Preda, Stanislao Cugia, Umberto Greco, Flaminio Mancaleoni, Luigi Gianturco, Luigi Ferrara, Raffaello D'Ancona, Luigi Giannantoni, Vittorio Puchain, Giuseppe De Marinis, Gino Segrè, Umberto Pranzataro, Giuseppe Leoni, Cugusi (Ignazio?)³². Non a caso, in una recensione della versione italiana apparsa nel quarantatreesimo volume dell'«Archivio Giuridico», pubblicato nel 1889, si fa riferimento ad un «comune consenso fra i migliori insegnanti delle Università italiane»: basterebbe soltanto ricordare tutti i collaboratori, oltre al nome dei direttori, per «dimostrare quanta sia l'importanza di questa grandiosa pubblicazione»³³.

Tra questa eletta schiera di giuristi non compare però Vittorio Scialoja: motivo di tale assenza potrebbe forse essere costituito dall'impegno profuso dallo studioso durante gli stessi anni nella traduzione del *Sistema del diritto romano attuale* di Savigny, in seguito pubblicato in otto tomi³⁴.

ni (1918). – *La vittoria del diritto sulla forza e la scuola storico-giuridica italiana* (1918)], Napoli 2009, p. 131. In merito all'educazione pandettistica dominante nelle università europee dell'Ottocento, cfr. E. FORSTHOFF, *Lo Stato moderno e la virtù* (1950), in *Stato di diritto in trasformazione*, Milano 1973, p. 17; H. COING, *Die Juristenausbildung der deutschen Historischen Schule als eines der Modelle des 19. Jahrhunderts*, e R. ORESTANO, *Sulla didattica giuridica in Italia tra il XIX e il XX secolo*, in *L'educazione giuridica, I, Modelli di Università e progetti di riforma*, a cura di Giuliani e Picardi, Perugia 1975, rispettivamente pp. 115-134 e 135-146; A. MAZZACANE, voce *Pandettistica*, cit., pp. 606-607.

³² Cfr. M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II *Repertorio*, cit., pp. 489-490; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., nt. 32, p. 335.

³³ *Bollettino bibliografico, 1. Commentario alle Pandette di Federico Glück*, in AG, XLIII, (1889), p. 610. L'autore dell'articolo bibliografico non è specificato: ci si limita ad indicare che la sua riproduzione dal giornale *La Legge* era stata richiesta dall'Editore, non essendo chiaro poi se per quest'ultimo si intenda quello del giornale o dell'«Archivio Giuridico», piuttosto che di quello della versione italiana del Commentario.

³⁴ L'assenza di Scialoja si evince dall'elenco dei traduttori ed annotatori dell'opera di Glück in M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., II *Repertorio*, cit., pp. 489-

Scialoja si era peraltro già dedicato a volgere in italiano svariati saggi di autori tedeschi, tra cui Windscheid (*Volontà e dichiarazione di volontà*), Jehring (*Della natura e della capacità giuridica dei cosiddetti comitati*), Bruns (*Le azioni popolari romane*, traduzione corredata di prefazione e note), Dernburg (*Svolgimento e concetto del possesso giuridico nel diritto romano*)³⁵.

In ogni caso sembrerebbe azzardato escludere a priori un possibile contributo esercitato da Scialoja almeno in via indiretta, tenuto conto del gran numero di discepoli cui ebbe modo di impartire il proprio insegnamento, e che furono poi coinvolti in tale operazione collettiva. Lo stesso Pietro Bonfante, in occasione del venticinquesimo anno d'insegnamento di Scialoja, aveva riconosciuto al maestro il ruolo di «creatore» della scienza giuridica italiana, elogio cui il grande romanista aveva ribattuto rallegrandosi di esser stato il «fortunato insegnante di molti che si sono aperti una via nella scienza del diritto», nonostante non si potesse parlare, a suo stesso avviso, di una vera e propria «scuola»³⁶.

490. Sull'«osmosi diffusa» comunque riscontrabile tra i più autorevoli romanisti-civilisti operanti intorno agli anni Ottanta, vedi P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 39-44; Id., *La cultura del civilista italiano*, cit., p. 20. Per la traduzione del *System* savigniano, vedi F.C. DI SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale. Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja, Professore di Diritto Romano nella R. Università di Roma*, 8 voll., Torino 1886-1898.

³⁵ Vedi L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 24. Cfr. C. VANO, voce *Scialoja, Antonio (1817-1874) und Vittorio (1856-1933)*, in *Juristen. Ein biographisches Lexikon*, cit., pp. 553-554; G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 154. L'opera del Windscheid era stata peraltro recensita da Paolo Emilio Bensa: vedi P.E. BENSA, *Bibliografia. Wille und Willenserklärung – Eine Studie von Dr. B. Windscheid*, in *AG*, XXI, (1878), pp. 120-122.

³⁶ L. TROMPEO, *Vittorio Scialoja*, cit., p. 12. Alfredo Rocco attribuisce a Scialoja «il merito di aver contribuito prepotentemente alla creazione di una scuola giuridica italiana», per essere stato il primo ad aver compreso che era ormai giunto il tempo per la scienza giuridica nazionale di affrancarsi dalla dipendenza straniera. Significativamente ai tempi di Rocco quasi tutti i romanisti, e più generalmente i professori universitari di materie giuridiche, vantavano di essere stati, effettivamente o spiritualmente, discepoli di Scialoja: vedi A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., pp. 294-295. Cfr. S. RICCOBONO, *Vittorio Scialoja*, in «*Bullettino dell'Istituto di diritto romano*», v. XLII, (1934), pp. 1-22; V. STELLA, *Giuristi, pensatori politici, sociologi, economisti*, cit., p. 1656. Analogamente Cianferotti parla di una «schiera di maestri, di rinnovatori di ogni ramo del diritto, usciti dalla sua scuola», riallacciandosi alla commemorazione pronunciata dall'Albertario all'Università Cattolica di Milano nel dicembre del 1933, laddove questi aveva affermato riconoscersi nella scuola di Scialoja «romanisti come Pietro Bonfante, Gino Segré, Salvatore Riccobono, Carlo Longo, Alfredo De Medio, Siro Solazzi, Pier Paolo Zanzucchi e Antonio Marchi; civilisti come Vincenzo Simoncelli, Alfredo Ascoli, Giovanni Pacchioni, Roberto De Ruggiero, Filippo Vassalli; commercialisti come Alfredo Rocco; processualisti come Giuseppe Chiovenda; pubblicisti come Oreste Ranalletti». Vedi: E. ALBERTARIO, *Il pensiero e l'opera di Vittorio*

Oltre al lavoro di coordinamento, Serafini si dedicò pure in prima persona alla traduzione ed annotazione del settimo volume del Commentario di Glück riguardante le servitù personali e contenente la teoria generale delle servitù, arricchendolo con il proprio apporto personale di erudite integrazioni e osservazioni³⁷.

Risultato di tale fatica collettiva fu la pubblicazione di ben quarantaquattro tomi, che a partire dal 1888 vennero dati alle stampe sino al 1909: dall'ottavo volume la direzione passò a Carlo Fadda, sempre unitamente a Cogliolo, a seguito della morte del maestro Serafini avvenuta nel 1897³⁸. È interessante notare come per Fadda l'attività di coordinamento della traduzione di Glück fosse pressoché coincidente, o comunque di poco posteriore, rispetto all'assunzione dell'impegno assieme a Bensa per la versione in italiano del *Lehrbuch des Pandektenrechts* di Windscheid, iniziato nel 1886 e proseguito fino al 1902. In ciò sembra quasi potersi cogliere l'individuazione da parte di Fadda di una linea di continuità, tale da configurare la traduzione delle Pandette di Windscheid e quella di Glück come parti del più ampio progetto culturale unitario inaugurato da Serafini, a conferma peraltro della lettura effettuata da Paolo Grossi³⁹.

Non bisogna peraltro dimenticare che il lavoro intrapreso da Fadda e Bensa era stato prefigurato già vent'anni prima dallo stesso Serafini nei primi volumi dell'«Archivio giuridico», in cui erano state recensite le dispense del *Lehrbuch* di Windscheid che in quegli anni venivano date progressivamente alle stampe in Germania. Serafini aveva dedicato infatti un'apposita sezione dell'«Archivio», la *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, alla recensione dei migliori compendi e trattati di diritto romano, e in particolare dei corsi di *Pandette*, essendo essi più

Scialoja, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», (1934), p. 28; G. CIANFEROTTI, *La produzione di Orlando*, cit., p. 998. Tra i giuristi elencati dall'Albertario si riconoscono infatti non pochi tra gli studiosi che presero parte all'elaborazione della versione italiana del Commentario di Glück.

³⁷ Vedi M. T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., *Il Repertorio*, cit., p. 489; A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 82.

³⁸ P. MAROTTOLI, voce *Fadda Carlo*, cit., p. 131. I tomi pubblicati dopo la morte del maestro riportano in intestazione la dicitura: «già sotto la direzione di Filippo Serafini». Vedi in proposito A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., nt. 31, p. 335.

³⁹ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana*, cit., pp. 41-42.

estesi delle *Istituzioni* e soprattutto contenendo «un'esposizione particolareggiata del diritto giustiniano nella sua odierna applicazione».

Nella prima annata dell'«Archivio giuridico», edita nel 1868, Serafini riproduceva un proprio contributo pubblicato nella *Rivista*, in cui il corso di Pandette del Windscheid veniva celebrato come il migliore di quelli pubblicati in Germania, pronosticando la realizzazione di «una traduzione italiana, arricchita di opportuni confronti colla patria legislazione» e delle «annotazioni [...] richieste dalle condizioni e dai bisogni del nostro paese», da cui avrebbero potuto trarre immenso vantaggio non solo gli studenti, ma significativamente anche i magistrati. Serafini consigliava infine all'ipotetico traduttore di «aggiungere alla traduzione italiana (a guisa di note o di appendici) alcune almeno delle più importanti dissertazioni» contenute nel *Lehrbuch der Pandekten* di Vangerow, che rendevano «tanto preziosa l'opera del principe dei Pandettisti alemanni», di cui lo studioso si onorava di essere stato allievo. In tal modo, si sarebbe ottenuta un'opera in grado di unire i pregi di un corso di Pandette di stampo manualistico a quelli di una trattazione approfondita delle questioni più controverse affrontate nelle scuole e nel foro. A questa seconda tipologia apparteneva, secondo Serafini, il *Lehrbuch* di Vangerow, il quale veniva perciò definito come «una serie di dissertazioni», piuttosto che come «un corso o manuale di Pandette»⁴⁰.

L'anno dopo, in occasione della recensione della prima dispensa del terzo volume delle Pandette di Windscheid, dedicata al diritto di successione, Serafini prometteva di realizzare «ad opera finita, un'estesa e coscienziosa recensione critica di tutto il lavoro tanto nel suo complesso, quanto nelle singole sue parti», confrontandolo con i precedenti ed entrando «in un minuzioso esame delle opinioni dell'Autore sulle principali questioni che si agitano nel foro e nelle aule universitarie». Sembra quasi di vedere descritta la futura opera di annotazione del *Lehrbuch* compiuta da Fadda e Bensa⁴¹.

Infine, nel 1870, uscita in Germania l'ultima parte del terzo ed ultimo volume del *Lehrbuch*, Serafini rimandava ulteriormente il più esteso esame dell'opera promesso ma rammentava di averla adottata quale

⁴⁰ F. SERAFINI, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, in *AG*, I, (1868), pp. 481-482.

⁴¹ F. SERAFINI, *Rassegna d'opere giuridiche tedesche*, in *AG*, IV, (1869), p. 340.

«guida alle lezioni di Pandette» da lui tenute all'Università di Bologna, auspicando che diventasse «testo di scuola in tutte le facoltà giuridiche del Regno». Ancora una volta il maestro raccomandava caldamente le Pandette di Windscheid anche ai magistrati, che avrebbero potuto trovarvi discusse tutte le questioni civili allora maggiormente dibattute nel foro⁴².

Nell'ambito di tale disegno, incentrato sulla recezione in Italia dei più recenti manuali della Pandettistica tedesca, la scelta di Serafini di focalizzare infine l'attenzione proprio sull'opera di Glück rappresenta davvero un'operazione culturale *sui generis*. Nonostante quasi cento anni di evoluzione della cultura giuridica separino l'originale dalla traduzione italiana del Commentario, Guido Alpa coglie in quest'ultima un «attacco formidabile» sferrato dai seguaci italiani della Pandettistica all'«esegesi» di marca francese⁴³. Infatti, il Commentario di Glück fu cionondimeno in grado di rappresentare un fondamentale testo di formazione per moltissimi giuristi italiani, essenzialmente a seguito della diffusa notorietà acquisita grazie alla versione in italiano.

Possiamo cercare di individuare le ragioni dell'interesse riscosso dall'opera nei traduttori nostrani partendo dalle opinioni espresse dagli stessi direttori Serafini e Cogliolo nella *Prefazione* alla traduzione del Libro primo. Non a caso, in essa viene ribadita la stessa strategia attualizzante che già si poteva cogliere nella presentazione della traduzione delle Pandette di Arndts: l'ammodernamento degli studi giuridici in Italia viene infatti giustificato sulla base del «rinnovato desiderio di tornare all'antica grandezza», della crescita continua in numero e valore dei cultori del diritto romano, «quel diritto, il quale mostrò sempre di avere in sé fonte perenne di giovanile forza vivificatrice del pensiero giuridico, e segnò nei passati secoli l'apice del progresso intellettuale»⁴⁴.

Sulla scia delle istanze già accolte nella *Prefazione alla quarta edizione* della traduzione del primo volume delle Pandette di Arndts, Serafini e

⁴² F. SERAFINI, *Bibliografia*, 3. *Indicazione di recenti opere spedite alla Direzione dell'Archivio*, in *AG*, VI, (1870), pp. 284-285.

⁴³ G. ALPA, *La cultura delle regole*, cit., p. 151.

⁴⁴ Cfr. K.L. ARNDTS – F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, pp. 9-11; F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, V.

Cogliolo presentano la propria opera come indirizzata soprattutto ai bisogni della quotidiana pratica forense: essi si proponevano di agevolare la fruizione del diritto romano per giudici ed avvocati, resa difficile dal fatto di essere la materia romanistica per lo più sparsa in disparate monografie scritte in lingua tedesca⁴⁵. Proprio alla difficoltà di consultazione delle opere sul diritto romano per i pratici, essi imputavano il ritardo nello sviluppo dei «meravigliosi effetti» del ritemprarsi degli studi romanistici⁴⁶. Il risultato finale auspicato da Serafini e Cogliolo per l'impegno profuso in questa enorme opera di traduzione era la scomparsa del tradizionale e nocivo dissidio tra la teoria e la prassi, auspicandosi per il futuro una collaborazione tra di esse tesa ad un proficuo ausilio reciproco⁴⁷.

La scelta di tradurre l'opera di Glück piuttosto che i lavori più attuali dei pandettisti viene giustificata da Serafini e Cogliolo appellandosi a due caratteristiche fondamentali da essi individuate nell'esposizione in questione. *In primis*, i direttori ne celebrano la completezza, contenendo essa «un vasto commento alle Pandette con critica di tutte le opinioni»: il lavoro di Glück viene perciò decantato come «unico e classico», «un'opera grandiosa e celebrata»⁴⁸. Grande estimatore di Glück

⁴⁵ Vedi K. L. ARNDTS – F. SERAFINI, *Le Pandette del prof. Arndts annotate da Filippo Serafini*, cit., *Quarta edizione interamente rifusa con speciale riguardo alla pratica forense*, cit., *Prefazione alla quarta edizione*, pp. 9-11. In un bollettino bibliografico contenuto nel quarantanovesimo volume dell'«Archivio Giuridico» si raccomandava il Commentario del Glück a tutti gli avvocati esercenti, che avrebbero potuto rinvenirvi la soluzione di tutte le questioni che si presentavano nella pratica: vedi *Bollettino bibliografico*, in *AG*, XLIX, (1892), p. 600. In seguito, Landucci evidenzierà come le versioni italiane dei lavori di Arndts e Glück rappresentino opere di diritto comune, più che di diritto romano puro, potendo con ciò meglio servire «allo studio del diritto odierno in vigore, che nel diritto comune aveva la sua immediata radice». Lo stesso Landucci si era appellato del resto al diritto comune per la revisione dei Codici in corso al suo tempo: vedi L. LANDUCCI, *Filippo Serafini 10 aprile 1831- 10 aprile 1931*, cit., p. 8.

⁴⁶ F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, V-VI.

⁴⁷ Cfr. F. SERAFINI, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, in *AG*, I, (1868), pp. 598-599; F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, cit., tomo II, cit., pp. 177-185; H. COING, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Dritter Band. Das 19. Jahrhundert, Zweiter Teilband. Gesetzgebung zum allgemeinen Privatrecht und zum Verfahrensrecht*, München 1982, pp. 1581-1596; R. BONINI, *Il diritto privato dal nuovo secolo alla prima guerra mondiale*, cit., pp. 1-6; A. MANTELLO, «Il più perfetto codice civile moderno», cit., p. 1109; F. STURM, *La formazione del BGB, in I cento anni del codice civile tedesco in Germania e nella cultura giuridica italiana*, cit., pp. 56-67.

⁴⁸ F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, VI.

era stato Puchta, che aveva escluso espressamente il maestro di Istituzioni e Pandette, in virtù della sua «coscienziosa diligenza» (unitamente a Gros, professore di diritto naturale, per la sua personalità) dalle critiche rivolte alla maggioranza dei docenti dell'Università di Erlangen, accusati di tenere lezioni «scarse ed incomplete»⁴⁹.

In secondo luogo, i direttori apprezzano la facilità di consultazione del Commentario, contenendo esso un indice accurato e ricco di leggi e di parole, che avrebbe permesso soprattutto ai pratici, costretti a condurre ricerche spedite, di trovare con celerità testi e teorie⁵⁰.

In tal senso, se ne auspicava l'utilizzo da parte della pratica forense come base per le argomentazioni nelle sentenze e nelle memorie: invece di adoperare «il vecchio bagaglio di formule vuote e di frasi comuni», fermandosi al «gretto commento logico degli articoli del codice», i forensi avrebbero potuto far capo, più facilmente che in passato, all'esame critico dei testi romani condotto da una dottrina secolare. In ciò si può cogliere l'attacco diretto al metodo «esegetico» importato in Italia dalla Francia, e l'auspicio ad un cambiamento di rotta nel passaggio al modello tedesco, qualificato come «storico» o «scientifico».

Ad incoraggiare la scelta di tradurre proprio l'opera di Glück potrebbe forse aver contribuito la conoscenza personale di Arndts da parte di Serafini, della cui collaborazione si era già avvalso per la traduzione del Trattato di Pandette di cui lo stesso studioso tedesco era autore. Arndts faceva infatti parte del nutrito gruppo di giuristi tedeschi che si era occupato della continuazione del Commentario alla morte di Glück, curandone in particolare i volumi dal quarantaseiesimo al quarantottesimo (secondo la numerazione dell'edizione tedesca)⁵¹.

⁴⁹ Vedi A. A. F. RUDORFF, *Georg Friedrich Puchta's kleine civilistische Schriften*, Leipzig 1851, *Zur Erinnerung an Georg Friedrich Puchta's Leben und Wirken*, p. XXI; J. BOHNERT, *Beiträge zu einer Biographie Georg Friedrich Puchtas*, in ZRG, Germ. Abteil., 96 Band, (1979), nt. 21, p. 231; A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., pp. 332-333. Altra storiografia ridimensiona invece la portata di tale apprezzamento: vedi E. LANDSBERG, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, Dritte Abteilung, Zweiter Halbband, Text*, cit., p. 441; G. SCHIEMANN, *Rechtswissenschaft und Antike*, cit., p. 294.

⁵⁰ F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, VI.

⁵¹ M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia*, cit., *II Repertorio*, cit., pp. 489-490.

In particolare la prima parte del quarantaseiesimo volume, dedicata alla teoria dei legati in generale, era stata oggetto di recensione da parte di Serafini nella prima uscita della *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*. In tale sede lo studioso italiano aveva avuto modo peraltro di sottolineare la «somma reputazione» goduta dal Commentario di Glück non solo nelle aule universitarie, ma anche nei tribunali tedeschi⁵².

Unitamente a tali argomenti, si deve poi considerare che nello stesso periodo alcune delle più celebrate e recenti opere della Pandettistica avevano già meritato l'attenzione di alcuni tra i più eminenti giuristi italiani: oltre ai lavori già citati di Fadda, Bensa e Scialoja, bisogna infatti ricordare che in quegli stessi anni Francesco Bernardino Cicala stava traducendo le Pandette di Dernburg⁵³. Ciò che invece non era stato ancora reso fruibile ai lettori italiani era un'opera che chiarisse le premesse di sviluppo della Scuola storica e della Pandettistica tedesca: questo potrebbe forse aver pensato Serafini rivolgendo la propria attenzione al Commentario di Glück. Del resto, una linea di continuità tra quest'ultimo e i successivi sviluppi della scienza giuridica tedesca risultava facilmente riscontrabile, essendosi dedicati alla continuazione del Commentario dopo la morte di Glück diversi esponenti del nuovo indirizzo pandettistico, come appunto Arndts.

Una testimonianza, modesta ma emblematica, di tale percorso evolutivo potrebbe ritrovarsi pure nell'iter legislativo della compilazione di diritto privato del 1864 per le province del Mar Baltico facenti parte dell'Impero russo (Estland, Livland e Kurland, corrispondenti all'attuale Estonia e Lettonia), a comprova peraltro dell'ampia influenza esercitata dalla scienza giuridica tedesca sulla coeva legislazione estera⁵⁴. Nonostante nel suo saggio programmatico l'autore della compilazione

⁵² Vedi F. SERAFINI, *Rivista mensile del movimento giuridico in Germania*, I. *Commentario delle Pandette per opera di Glück, continuato da Mühlenbruch e Fein, e dopo la loro morte dal professore Carlo Luigi Arndts*. Erlanga 1868, vol. 46. ° parte prima, in AG, I, (1868), pp. 198-201.

⁵³ G. B. IMPALLOMINI, voce *Pandettistica*, in NDI, vol. XII, 1965, p. 350; D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato*, cit., pp. 245-246; G. PUGLIESE, *I Pandettisti fra tradizione romanistica e moderna scienza del diritto* in *Scritti giuridici scelti*, III, *Diritto romano*, Camerino 1985, p. 131.

⁵⁴ Vedi: *Provincialrecht der Ostseegouvernements. Dritter Theil. Privatrecht. Liv-, Est- und Curlaendisches Privatrecht*, zusammengestellt auf Befehl des Herrn und Kaisers Alexander II, Buchdruckerei der Zweiten Abtheilung Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Kanzlei, St. Petersburg 1864.

Friedrich Georg von Bunge avesse affermato di voler il più possibile evitare nella progettazione del diritto futuro il richiamo ai principi di diritto romano, egli finiva per ammetterne allo stesso tempo l'importanza quale elemento comune a tutti i diritti provinciali, la cui esclusione avrebbe significato un trattamento incompleto del diritto privato locale. Infatti, avendo avuto il diritto romano valore sussidiario nelle province baltiche in qualità di *ius commune* sin dal XIII secolo, una futura compilazione dei diritti in vigore nei territori in questione non avrebbe potuto dirsi completa senza l'inclusione del diritto romano. La storiografia sul tema distingue tra il progetto originario di Bunge, per la compilazione del quale egli si sarebbe avvalso di autori quali Glück, Mühlenbruch, Mackeldey, Unterholzner, Koch, Schmid e Vangerow, e quello che venne poi effettivamente pubblicato, basato sui manuali dei «nuovi» pandettisti, tra cui Sintenis, Weiske e soprattutto Arndts⁵⁵.

A Serafini e Cogliolo non sfuggiva comunque l'inattualità dell'opera di Glück rispetto ai nuovi trattati della Pandettistica fioriti nel corso del XIX secolo: uno degli scopi prefissati delle note apposte alla traduzione, dichiarato espressamente dai direttori, consisteva proprio nell'espone i risultati delle ricerche più recenti, offrendo un esteso commento mediante raffronti al diritto civile italiano. Diversamente dalla traduzione delle Pandette di Arndts, le note dei compilatori italiani venivano qui distinte da quelle predisposte originariamente da Glück: entrambe sono presentate in calce al testo delle Pandette, ma le prime si differenziano dalle seconde per il fatto di venir indicate con una lettera, anziché con un numero.

Mediante l'apposizione delle note i traduttori si proponevano in particolare di confrontare le Pandette con le disposizioni del Codice civile italiano del 1865 allora in vigore: scopo ultimo del loro lavoro costituiva infatti realizzare «un benefico connubio tra diritto romano e diritto patrio», che avrebbe permesso di avvicinarsi sempre più «al supremo ideale della scienza, che è di formare un solo diritto comune».

⁵⁵ Vedi: A. E. NOLDE, *Proishozdenie tsbashti teksta deistvujushtsbavo Svoda grazhdanskikh zakononii gubernii pribaltiskikh. Tablitsa zaimstvovanii teksta statei iz literatury rimskavo prava i inozemnykh kodeksov*, St. Petersburg 1912, p. 13 e pp. 15-16; H. SIMETS GROSS, *Roman Law in the Baltic Private Law Act – the Triumph of Roman Law in the Baltic Sea Provinces?*, in «Juridica International» (d'ora in poi *Jl*), No. 1, (2007), pp. 180-189; ID., *Specificatio in the Baltic Private Law and Production (Verarbeitung) in the Baltic Private Law Act – Continuity or Change?*, in *Jl*, No. 2, (2008), pp. 163-174.

Lo studio del diritto romano, agevolato dalla traduzione del Commentario di Glück, unito a quello delle corrispondenti teorie del diritto civile rappresentava dunque la soluzione ideale prospettata in ultima analisi dai direttori per il rifiorire degli studi giuridici in Italia⁵⁶.

Secondo Alessandro Hirata, la rielaborazione dei giuristi italiani, volta a realizzare un commentario al Codice civile italiano attraverso il completamento del testo di Glück, presenterebbe un valore scientifico forse addirittura maggiore dell'opera originale. Quest'ultima sarebbe stata infatti aggiornata e rinnovata nelle proprie caratteristiche metodologiche tramite la versione italiana, che secondo l'autore ne avrebbe ulteriormente accentuato la «vocazione pandettistica» attraverso le note. Se così fosse, si potrebbe addirittura affermare che il più fruttuoso sforzo per mantenere l'opera di Glück completa ed attuale fosse stato compiuto proprio in Italia⁵⁷.

A conferma peraltro dei primi esiti del lavoro di studio attualmente in corso sulla recezione della Pandettistica in Italia, la prefazione *Al lettore* anteposta al quarto volume, tradotto ed annotato da Landucci e pubblicato nel 1890, permette di comprendere come l'obbiettivo principale dei nostri compilatori fosse realizzare una versione italiana rivolta soprattutto alle esigenze dei pratici. Non si tratta di una semplice deduzione, ma di un'espressa affermazione di Landucci, il quale non esita a dichiarare di avere «di mira più l'intento dell'edizione italiana, che il disegno del Glück»⁵⁸. Lo studioso giustifica infatti la diversità del volume in oggetto, il quale si discosta nell'impianto sia dall'originale tedesco, sia dagli altri tomi tradotti, per la necessità di fornire ai giuristi italiani un'esposizione delle importanti materie in esso trattate, la *restitutio in integrum* ed il *receptum*, più completa di quella di Glück soprattutto per la parte storica, di diritto romano puro e di diritto italiano, in modo da «ricordare ed esporre nelle note tutta la vasta tela storica ed esegetica, che nel testo non era stata ordita»⁵⁹. L'esposizione

⁵⁶ F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro Primo, Tradotto e annotato da Contardo Ferrini*, cit., *Prefazione*, VI-VII.

⁵⁷ Vedi: A. HIRATA, *Die Vollendung des usus modernus pandectarum: Christian Friedrich von Glück (1755-1831)*, cit., p. 335.

⁵⁸ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci*, Milano 1890, *Al lettore*, p. VI. Cfr. *Bollettino bibliografico*, 1. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., pp. 610-612.

⁵⁹ Landucci giudica rilevanti sia per gli «studiosi teorico-storici del diritto civile e romano ed odierno», sia per i pratici, soprattutto gli istituti del compromesso e della responsabi-

dell'autore tedesco, che si limitava a considerare gli istituti in oggetto per come si erano trasformati nel diritto comune in Germania, viene giudicata incompleta, non adeguatamente aggiornata e soprattutto poco proficua per i pratici italiani, cui avrebbe giovato invece una trattazione tesa ad esporre in maniera esaustiva le disposizioni legislative nazionali e a sviscerare completamente tutti i punti controversi nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, dal momento che «poche e fugaci notizie di diritto italiano sarebbero state quasi inutili»⁶⁰.

Landucci ammette di non aver saputo rimediare del tutto all'evidente inconveniente di stravolgere l'uniformità del lavoro, a causa dell'aggiunta di «note tanto lunghe da soffocare, per dir così, l'opera originaria, e renderla quasi un mostro, in cui ristrette e monche le parti principali, diffuse minute ed ampie riuscivano le secondarie»⁶¹. In effetti la consistenza delle note originali apposte da Landucci arriva decisamente a superare nel quarto volume quella del testo tradotto, similmente a quanto si riscontra, in misura crescente con il proseguire del lavoro, per la versione italiana delle Pandette di Windscheid realizzata da Fadda e Bensa⁶². Landucci considera infatti espressamente il quarto volume un «contributo nostro originale, tre volte forse più vasto dell'opera del Glück»⁶³.

L'affermazione più incisiva in tal senso si ritrova però nella recensione della versione italiana del Commentario di Glück apparsa nel quarantatreesimo volume dell'«Archivio Giuridico», pubblicato nel 1889, in cui si asserisce che le dispense della traduzione «sembrano tali da costituire un notevole progresso sull'originale tedesco», di modo che l'opera di Pandette in questione potrà legittimamente venir considerata «il più minuto, il più completo ed il più pratico di tutti i libri giuridici italiani» (si noti la qualificazione in termini di opera nazionale, e non già di traduzione).

lità degli albergatori: vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci*, cit., *Al lettore*, p. VIII. Cfr.: *Bollettino bibliografico*, 1. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., p. 612.

⁶⁰ F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci*, cit., *Al lettore*, p. VI.

⁶¹ *Ibid.*, p. VII.

⁶² Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *In memoria di Carlo Fadda*, cit., p. 14.

⁶³ Vedi F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., *Libro IV, Tradotto e annotato da Lando Landucci*, cit., *Al lettore*, p. VII.

La versione italiana viene esaltata al punto da ritenerla in grado di sostituire da sola «un'intera biblioteca», per l'accurata esposizione teorica e storica, trascurata invece nell'originale, «pur rimanendone l'indole in prevalenza sempre pratica» (come del resto risulta ben comprensibile, costituendo il Commentario la «Summa» dello stile dell'*usus modernus*). Davvero rilevante in tal senso risulta pure la constatazione, effettuata nella medesima sede, circa l'utilizzo della traduzione di Serafini alle Pandette di Arndts pure da parte di molti tedeschi «in luogo dell'originale», grazie all'indirizzo pratico impresso dal traduttore, che ne aveva mitigato l'«indole sintetica». L'opera di traduzione veniva dunque presentata quasi alla stregua di un miglioramento degli originali manuali di Pandette, che ne avrebbe fatto apprezzare la concreta utilità al pratico. Dato che, nella versione originale, «anche i più pregevoli» tra tali manuali mal si prestavano «alla infinita e minuta varietà dei casi concreti», spesso essi finivano per restare «in riposo» nella biblioteca del pratico: non essendo possibile trarne concreto vantaggio, questi se ne riforniva soltanto per ragioni di prestigio, «per timore» di venir scoperto ad esserne sprovvisto⁶⁴.

Volendo confrontare le *Prefazioni* alle traduzioni di Glück e Arndts curate da Serafini e l'*Avvertenza dei traduttori* premessa al *Lehrbuch des Pandektenrechts* tradotto ed annotato da Fadda e Bensa si può notare forse una maggiore sobrietà da parte di quest'ultimi. Consapevoli della fama già raggiunta dall'opera di Windscheid quale «alto modello di educazione scientifica e pratica», i due maestri non si dilungano troppo nel raccomandarne lo studio ai giuristi: quella che rappresenta forse l'opera maggiore dei due studiosi porta infatti una semplicissima dedica agli studenti dell'università di Genova⁶⁵.

A tal proposito, non bisogna comunque dimenticare che premessa fondamentale per la creazione di una scienza giuridica italiana era costituita proprio dalla cura della formazione universitaria: in questo senso, pochi anni prima che Fadda e Bensa si assumessero l'impegno di tradurre Windscheid, Emanuele Gianturco rilevava la mancanza in Italia,

⁶⁴ *Bollettino bibliografico*, 1. *Commentario alle Pandette di Federico Glück*, cit., pp. 611-612.

⁶⁵ B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette, Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori*, cit., *Volume Primo, Parte Prima*, cit., *Avvertenza dei traduttori*. Cfr. P. COGLIOLO, *Paolo Emilio Bensa. Orazione commemorativa*, cit., p. 7; R. LUZZATTO, *Paolo Emilio Bensa scrittore e maestro*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, cit., p. 32.

a differenza che in Germania, di una vera e propria letteratura giuridica per gli studenti, cioè di opere agevoli ma che allo stesso tempo obbligassero i giovani a pensare ed «a fare opera d'intelletto, anziché di memoria»⁶⁶. Anche Alfredo Rocco sottolineava come «prima di creare e per poter creare», i giuristi italiani dovessero cominciare con l'apprendere, evidenziando come soprattutto nelle università fosse stato compiuto il lavoro più urgente di assimilazione della cultura straniera, «dopo tanti e tanti anni di neghittoso isolamento scientifico»⁶⁷.

Più recentemente, è stato pure rilevato come fu senza dubbio il riassetto delle università, in cui Fadda e Bensa profusero gran parte del loro impegno, finalizzato sia allo sviluppo della scienza sia alla preparazione di una seria classe dirigente, ad innescare il processo di sviluppo della cultura giuridica italiana⁶⁸. In tal senso, l'unificazione dell'Italia contribuì sicuramente alla creazione di un ambiente assai più propizio, anche per il venir meno degli ostacoli di ordine politico che avevano impedito o rallentato la circolazione di studiosi e docenti, incoraggiando la diffusione dei modelli stranieri e la stessa divulgazione delle opere dei pandettisti tedeschi in Italia⁶⁹.

Sembra perciò opportuno, sulla base di questi primi rilievi e soprattutto delle affermazioni di Landucci, avanzare l'ipotesi che i nostri giuristi, impegnati nella diffusione delle opere pandettistiche, ma prendendo al contempo sempre più coscienza del valore dei loro apporti originali e della funzione di questi per lo sviluppo della scienza giuridica italiana, abbiano inteso addirittura superare i maestri tedeschi, in particolar modo sviluppando l'opera di annotazione delle traduzioni e conseguentemente l'indole «pratica» dei trattati.

⁶⁶ E. GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia, Considerazioni*, in «Filangieri», dicembre 1881, pp. 25-26. Sul pensiero di Gianturco in materia di didattica giuridica ed il suo contributo al rinnovamento della manualistica italiana di diritto privato, vedi F. TREGGIARI, voce *Gianturco Emanuele* in *DBI*, vol. LIV, 2000, p. 557.

⁶⁷ A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, cit., p. 288.

⁶⁸ Sul tema del riassetto dell'istruzione nel periodo di riferimento vedi A. MAZZACANE, *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, cit., pp. 22-23.

⁶⁹ A. MASI, *Il mondo giuridico italiano e la promulgazione del BGB*, cit., p. 80.